



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Seduta del 15/11/2017

FATTO

In relazione a un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile stipulato con l'intermediario convenuto il 11 maggio 2006 ed estinto anticipatamente in data 30 novembre 2014, l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo che gli vengano riconosciute le commissioni non maturate, per euro 658,22, oltre interessi legali e spese legali.

L'intermediario convenuto, ritualmente costituitosi, con le controdeduzioni si oppone alle pretese del ricorrente, sostenendo di:

- aver compiutamente rispettato, nel caso di specie, tutte le regole in materia di trasparenza;
- di essersi attenuto a quanto previsto da contratto in caso di rimborso anticipato del prestito;
- per quanto specificamente attiene alle commissioni di intermediazione (quadro E del contratto), di avere corrisposto al soggetto intervenuto nel collocamento del prestito la somma di € 2.851,20 *"determinata posteriormente alla sottoscrizione del contratto e corrisposta all'atto del buon fine della pratica"*: la sola differenza di € 1.074,02 corrisponde quindi al proprio compenso;
- di non essere legittimato passivamente rispetto alle domande di retrocessione relative alle commissioni bancarie e al premio assicurativo (anche se in sede di ricorso non è formulata domanda di retrocessione relativa a quest'ultimo);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di non essere tenuto al pagamento degli interessi legali e delle spese di assistenza professionale, a tal ultimo proposito evidenziando che il procedimento ABF non prevede per l'interessato l'obbligo di difesa professionale.

Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto di tutte le richieste formulate dal ricorrente.

DIRITTO

Questo Arbitro, analizzando le singole voci oggetto di ricorso, per quanto concerne le commissioni bancarie e le commissioni di intermediazione, osserva che il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 102ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 112,64 a titolo di commissione bancaria, ed euro 561,78 a titolo di commissione di intermediazione; da questi ammontari occorre espungere l'importo già riconosciuto di euro 43,20.

Complessivamente, pertanto, si accerta l'obbligo per l'intermediario di corrispondere al ricorrente l'ammontare di euro 658,22, come da domanda formulata dal ricorrente, oltre interessi legali dal reclamo.

Infine, non si accoglie la domanda relativa alle spese legali, attesa la serialità della vicenda (e v., Coll. coord., n. 4618/2016), secondo gli orientamenti di questo Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 658,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI